



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice SPADONI URBANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2012**

Disposizioni per contrastare il fenomeno della scomparsa di persone

ONOREVOLI SENATORI. - L'ottava relazione al Parlamento sul fenomeno delle persone scomparse, effettuata dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, prefetto Michele Penta, evidenzia l'acuirsi del fenomeno nel nostro Paese, sia in termini quantitativi che, se possiamo usare un eufemismo, qualitativi.

Preoccupano infatti, oltre ai numeri delle persone scomparse - ormai quelle censite dal Commissario raggiungono quasi quota 25.000 - anche la composizione di questo numero e le ragioni che portano alla scomparsa.

I minori di cui è stata segnalata la scomparsa hanno superato la soglia delle 10.000 unità. Si tratta in gran parte di soggetti affidati a strutture di accoglienza o di sottrazione verificate per colpa di uno dei coniugi. Ma non si escludono casi, soprattutto tra i bambini stranieri, di scomparsa dovuta al commercio degli organi.

Ecco dunque che occorre trovare una legislazione che consenta al Commissario straordinario di agire con maggior energia, che colmi le lacune presenti nell'ordinamento e coordini soggetti privati e istituzioni pubbliche per una azione sinergica ed innovativa.

Una esigenza che è emersa è quella di modificare l'impostazione delle indagini delle Forze dell'ordine a fronte di una segnalazione attendibile o di una denuncia di scomparsa: è stato accertato, infatti, che le prime ore sono cruciali per il ritrovamento dello scomparso.

Oggi, purtroppo, esiste una consolidata prassi di attendere quarantotto ore prima di procedere con le indagini, eccetto casi particolari, come ad esempio, quando il minore si allontana arbitrariamente da una comunità

ove era stato collocato o dall'esercente la patria potestà o potestà tutoria; oppure quando c'è il fondato sospetto di minaccia all'incolumità personale dello scomparso (qualora per esempio vi sia lettera con intenti suicidi, o si tratti di un soggetto affetto da turbe psichiche che ne limitino in tutto o in parte la capacità, o altre situazioni analoghe valutate di volta in volta dall'ufficiale incaricato di ricevere la denuncia); ovvero qualora vi siano fondati sospetti di sequestro di persona anche ad opera di ignoti, indipendentemente dall'età dello scomparso.

La prassi comune dell'attendere quarantotto ore ha ragione di esistere in quanto ad ogni denuncia di scomparsa viene attivata una procedura di ricerca, anche a livello internazionale, con interessamento di enti collaterali quali Interpol ed Europol, circuiti bancari internazionali per il monitoraggio di eventuali carte di credito, operatori telefonici cellulari per l'attivazione del *positioning* e altro ancora.

Tuttavia sono proprio le prime ore quelle più importanti per il ritrovamento dello scomparso. Ecco perché non bisogna attendersi a mettere in moto la macchina delle ricerche e valutare caso per caso quali organismi attivare.

Una seconda lacuna nel nostro ordinamento giuridico è nel fatto che non vengono concessi giorni di astensione retribuita dall'attività a quei lavoratori i quali si trovino a dover affrontare l'angosciosa situazione della scomparsa di un loro familiare.

Chi subisce l'improvvisa scomparsa di un congiunto si trova in gravi difficoltà essendo da un lato portato a svolgere attività di ricerca e a collaborare in questa attività mentre dall'altro non può astenersi dall'attività di la-

voro se non a rischio della perdita della retribuzione o, in prospettiva, del posto di lavoro stesso.

Sembra dunque opportuno e doveroso integrare la vigente normativa nel senso di garantire ai lavoratori un periodo aggiuntivo di ferie retribuite da riconoscersi, tuttavia, entro limiti ragionevoli, tenendo conto anche delle necessità produttive, nel caso di scomparsa di un familiare entro il secondo grado di parentela o di un affine di primo grado. Il periodo di ferie in questione sembra congruo quantificare in quindici giorni per anno solare da utilizzare in maniera continuativa o in modo frammentato a seconda delle necessità del lavoratore; la concessione di dette ferie sarà condizionata alla produzione, da parte del lavoratore interessato, della documentazione comprovante l'avvenuta scomparsa (comunicazione alle Forze dell'ordine). Nel caso di presenza di più aventi diritto, l'indicato periodo di ferie potrà essere fruito per intero da uno soltanto di loro oppure, previo accordo, ripartito tra più di loro, purché la somma dei giorni di ferie fruiti complessivamente sia pari a trenta.

Una esigenza sempre più rappresentata è quella di attivare banche dati e coordinamenti centrali. Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di indagini coordinate e non sovrapposte, che comportano errori e perdite di tempo prezioso.

Il disegno di legge, composto da otto articoli, prevede (articolo 1) la costituzione di un Consiglio di coordinamento per le persone scomparse che esprima le esigenze so-

ciali e faccia proposte per dare risposta ai bisogni espressi dai cittadini nella ricerca dei propri cari. Il Consiglio è presieduto dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

Si concede poi un periodo di ferie straordinario (articolo 2) di quindici giorni per i familiari più stretti dello scomparso al fine di consentire loro di partecipare alle indagini.

L'articolo 3 istituisce tre banche dati nazionali, delle persone scomparse e dei cadaveri non identificati, al fine di favorire l'incrocio dei dati e il riconoscimento dei deceduti. Si attiva anche una banca dati del DNA delle persone scomparse.

L'articolo 4 istituisce un coordinamento tra le forze di polizia per la ricerca delle persone scomparse mentre l'articolo 5 contrasta la prassi dell'avvio delle ricerche dopo quarantotto ore dalla segnalazione anche attraverso denuncia. Una prassi che, se in parte trova giustificazione, si rileva spesso deleteria.

L'articolo 6 attiva un telefono verde per le persone scomparse.

L'articolo 7 istituisce il fondo per le persone scomparse, con una dotazione di 500.000 euro annui.

Segue la norma di copertura finanziaria.

Ritengo evidente l'interesse e l'utilità sociale di questa proposta e anche come segnale di civiltà, perché lo Stato deve essere vicino in modo particolare a coloro che si trovano in situazioni di incertezza e di dolore.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Consiglio di coordinamento per le persone scomparse)*

1. Al fine di contrastare il fenomeno della scomparsa di persone e di renderne più efficienti le ricerche è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio di coordinamento per le persone scomparse, di seguito denominato «Consiglio».

2. Il Consiglio è composto dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, di seguito denominato «Commissario», che lo presiede e lo convoca almeno due volte all'anno; da due ufficiali delle Forze dell'ordine e un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, nominati dal Ministro dell'interno, nonché da quattro rappresentanti delle associazioni di volontariato del settore operanti a livello nazionale o regionale nominati dal Commissario.

3. Il Consiglio, che dura in carica quattro anni, ha il compito di fornire consulenza, formulare progetti e sperimentazioni nonché di rappresentare esigenze sociali al Commissario nell'ottica di attivare ogni azione utile al ritrovamento e al riconoscimento delle persone scomparse.

4. La partecipazione al Consiglio comporta, per i membri diversi dal presidente, il solo rimborso delle spese di viaggio documentate.

### Art. 2.

*(Modifica al codice civile)*

1. Dopo l'articolo 2109 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2109-bis. *(Concessione di giorni di ferie retribuite per i familiari delle persone*

*scomparse*). - Il lavoratore subordinato ha diritto a un periodo straordinario di quindici giorni di ferie retribuite in caso di scomparsa di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado.

Il diritto a fruire del periodo di ferie di cui al primo comma matura dalla data di presentazione della domanda, corredata della documentazione atta a dimostrare l'avvenuta scomparsa, rivolta dal lavoratore al datore di lavoro.

Il periodo di ferie di cui al primo comma è fruibile in maniera continuativa o frammentata a seconda delle indicazioni espresse dal lavoratore. Le ferie ordinarie eventualmente maturate possono essere godute congiuntamente al periodo di ferie di cui al primo comma.

Nel caso di più aventi diritto alla fruizione del periodo di ferie di cui al primo comma, la relativa domanda può essere presentata da uno soltanto di loro, oppure da più di loro a condizione che il numero di giorni di ferie complessivamente goduti non sia superiore a trenta giorni».

### Art. 3.

#### *(Istituzione di banche dati nazionali)*

1. Presso il Ministero dell'interno sono istituite le seguenti banche dati:

*a)* la banca dati nazionale sulle persone scomparse, denominata «Ricerca Scomparsi» (Ri.Sc.);

*b)* la banca dati nazionale sui cadaveri non identificati;

*c)* la banca dati nazionale dei campioni di DNA delle persone scomparse per l'organizzazione e la conservazione dei corrispondenti profili genetici.

2. Il Ministro dell'interno stabilisce, con propri decreti aventi natura non regolamentare, ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le

disposizioni necessarie a rendere operative le banche dati di cui al comma 1.

Art. 4.

*(Costituzione della Direzione nazionale interforze sulle persone scomparse)*

1. Presso il Ministero dell'interno è costituita la Direzione nazionale interforze sulle persone scomparse, composta dal Ministro dell'interno, che ne assume la presidenza, e da rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, con il compito di procedere in modo coordinato alle ricerche delle persone scomparse sul territorio nazionale.

2. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attività e intervento della Direzione nazionale interforze sulle persone scomparse.

Art. 5.

*(Attivazione delle ricerche)*

1. È fatto obbligo alle Forze dell'ordine di attivare la ricerca delle persone scomparse immediatamente dopo la ricezione della denuncia di scomparsa. Qualsiasi prassi dilatoria rispetto alla volontà manifestata da un cittadino maggiorenne di presentare denuncia di scomparsa costituisce omissione di doveri d'ufficio.

2. La denuncia di scomparsa è immediatamente inserita nella banca dati Ri.Sc. di cui all'articolo 3.

Art. 6.

*(Istituzione del numero verde delle persone scomparse)*

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il numero verde delle persone scomparse.

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di funzionamento del numero verde di cui al comma 1.

Art. 7.

*(Istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse)*

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse, la cui dotazione annua è fissata in 500.000 euro.

2. Il Ministro dell'interno disciplina, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, previa verifica della sussistenza e congruità delle spese di cui al comma 3.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di somme, a titolo di rimborso, ai soggetti che hanno sostenuto spese volte alla ricerca di familiari e che ne fanno richiesta al competente ufficio del Ministero dell'interno, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2.

Art. 8.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad un milione di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle  
finanze è autorizzato ad apportare, con propri  
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.